

VADEMECUM FEDERAUTO SULLA GESTIONE DEI VECOLI A FINE VITA



Roma, 22 marzo 2010

Nota del Presidente: *"Attenzione, trattare in modo non corretto i "rottami" può costare l'arresto in flagranza di reato del legale rappresentante della Concessionaria. In aggiunta, oltre ai risvolti penali, ci sono elevate sanzioni pecuniarie. Purtroppo, se avrete la pazienza di leggere questo documento, vi renderete conto che alcuni di noi affrontano la materia in modo superficiale. Siamo quindi tutti ancora in tempo per operare i necessari aggiustamenti".*

Filippo Pavan Bernacchi

Con riferimento alle richieste recentemente pervenute alla Federazione, si è ritenuto utile compendiare nel presente **VADEMECUM** le informazioni necessarie per una corretta gestione, da parte dei concessionari, dei veicoli a fine vita. Quanto segue si applica a tutti i veicoli per il trasporto di passeggeri e merci dotati al massimo di nove posti, per un peso totale ammesso di 3,5 t.

Ai termini di legge un veicolo fuori uso, destinato alla demolizione, può essere consegnato alla Concessionaria solo nel caso in cui il detentore del veicolo intenda cederlo per acquistarne un altro (nuovo o usato). Tale eventualità deve essere comprovata dall'esistenza di un contratto di vendita.

DOCUMENTAZIONE DEL VEICOLO

Il detentore deve consegnare alla Concessionaria il veicolo fuori uso, corredato di tutta la documentazione necessaria.

Tale documentazione comprende:

- **carta di circolazione;**
- **foglio complementare e/o certificato di proprietà;**
- **targa anteriore e posteriore.**

In caso di mancanza di questi elementi è necessario produrre la seguente documentazione sostitutiva:

- denuncia in originale rilasciata dagli organi di polizia in caso di smarrimento, distruzione o furto;
- verbale o sentenza in originale rilasciato dagli organi competenti in caso di ritiro per mancata revisione, sequestro o confisca.

- **copia del codice fiscale e del documento identificativo** (carta di identità, passaporto o patente) **dell'intestatario del veicolo;**

Nel caso in cui il conferimento sia fatto da "**soggetti non intestatari**", devono essere presentati anche:

- **documenti identificativi dell'incaricato;**
- **delega/procura in carta libera sottoscritta dall'intestatario del veicolo.**

Per i **veicoli in locazione finanziaria** è necessario produrre l'apposita dichiarazione rilasciata dalla società di LEASING, in qualità di proprietaria intestataria, che autorizzi la demolizione del veicolo.

Il **veicolo intestato a soggetto deceduto**, deve essere conferito per la demolizione corredato anche dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà, rilasciata da un erede avente titolo a disporre del bene.

FERMO AMMINISTRATIVO

Prima di procedere al ritiro è necessario **verificare preventivamente lo stato giuridico del veicolo**: tramite una consultazione presso gli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), potrà essere accertata la presenza di gravami e/o fermi amministrativi.

Come da recenti disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, in caso di veicolo gravato da fermo amministrativo, non sarà possibile procedere al ritiro in quanto è vietata la possibilità di radiazione dal PRA, condizione obbligatoria per l’avvio a demolizione.

In tali casi sarà necessario indicare al proprietario di provvedere ad assolvere il gravame e sarà possibile ritirare il veicolo solo dopo l’annotazione dell’avvenuta cancellazione del fermo amministrativo.

DOCUMENTAZIONE PER IL DETENTORE

Al momento della consegna da parte del cliente, la Concessionaria rilascia al proprietario/detentore del veicolo l’apposito **certificato di rottamazione**, emesso in nome e per conto del Centro di Raccolta autorizzato al quale, successivamente, verrà conferito il veicolo.

Il certificato di rottamazione dovrà contenere:

- i dati identificativi del veicolo;
- i dati identificativi del soggetto che consegna il veicolo;
- l’impegno ad eseguire la cancellazione del veicolo dal PRA.

Il certificato libera il proprietario/detentore da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa.

RADIAZIONE

La cancellazione dal PRA, previa verifica dell’assenza di gravami, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla consegna del veicolo e dalla data di rilascio del certificato di rottamazione**.

I soggetti preposti a tale adempimento sono esclusivamente la Concessionaria o il Centro di Raccolta, in alternativa a seconda dell’accordo fra loro stipulato.

All’ultimo detentore non possono essere addebitati costi aggiuntivi per la rottamazione del veicolo, salvo gli oneri di radiazione (€ **36,68** se il veicolo è provvisto di “Certificato di proprietà” oppure € **51,30** se il veicolo è dotato di “Foglio complementare”) e l’eventuale trasporto effettuato con mezzi autorizzati.

CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA

In ogni caso, entro 30 giorni dal ritiro, la Concessionaria consegna il veicolo al Centro di Raccolta di veicoli fuori uso, secondo la seguente procedura:

1. Il trasporto deve avvenire tramite mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti pericolosi (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali), accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti. Il formulario di identificazione rifiuti può essere emesso dalla stessa Concessionaria oppure dal soggetto trasportatore.
2. Se la cancellazione dal PRA avviene a cura della **Concessionaria**, il veicolo deve essere consegnato al Centro di Raccolta provvisto di copia del Certificato di rottamazione e copia del Certificato di avvenuta radiazione (CDR).
3. Se la cancellazione del veicolo dal PRA avviene a cura del **Centro di Raccolta**, il veicolo deve essere consegnato corredato di tutta la documentazione necessaria all’espletamento della pratica di radiazione, nonché copia del certificato di rottamazione necessario per la presentazione della relativa formalità. Il termine temporale entro cui effettuare la radiazione resta comunque di 30 giorni, con decorrenza dalla data di rilascio del certificato di rottamazione.
4. **Il veicolo deve essere consegnato al Centro di Raccolta integro e/o nelle medesime condizioni originarie in cui è stato lasciato dal proprietario**. Nel caso in cui vi siano parti mancanti, la condizione dovrà risultare sul certificato di rottamazione sottoscritto dal proprietario consegnatario.

ADEMPIMENTI DI ANNOTAZIONE E COMUNICAZIONE



Al momento del ritiro del veicolo la Concessionaria annota il veicolo sul **Registro di carico e scarico Veicoli Dismessi** (modello ex. DM 16/10/1995), vidimato presso la Questura competente per territorio. Su questo registro verrà annotato anche il conferimento presso il Centro di Raccolta (data e numero di formulario).

La tenuta del suddetto registro assolve anche alle funzioni di registrazioni connesse agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di rifiuti.

Inoltre, poiché il veicolo fuori uso è classificato come **rifiuto pericoloso** (codice CER 160104*), la Concessionaria dovrà presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD annuale), in quanto, in tale frangente, assume la figura di **“Produttore/detentore” di rifiuti pericolosi**.

Il deposito dei veicoli fuori uso presso la sede della concessionaria, per i 30 giorni consentiti, è classificato deposito temporaneo, regolato dalla norma specifica e non soggetto ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle prescrizioni previste (collocazione dei veicoli destinati alla rottamazione in un'area della concessionaria dedicata, identificata e delimitata).

SANZIONI

- Lo smontaggio del veicolo senza la prescritta autorizzazione ed in difformità dell'art. 6 del D.L.vo 209/03 si configura come attività abusiva di gestione, **punibile con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000 a € 30.000.**
- La mancata consegna del certificato di rottamazione è punita con la sanzione amministrativa da € 300 a € 3.000 a veicolo. In caso di compilazione inesattale sanzioni si riducono alla metà.
- La mancata radiazione nei termini previsti (entro 30 gg.), la mancata tenuta del registro di carico/scarico veicoli debitamente compilato e il trattamento per la demolizione prima dell'avvenuta radiazione, sono puniti con sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000.
- La richiesta di oneri di agenzia per la cancellazione dal PRA (art. 13, comma 4, D.L.vo 209/03) è punita con sanzione amministrativa da € 1.000 a € 500.

Per chiarimenti e/o delucidazioni vi preghiamo di contattare la Federazione all'indirizzo info@federauto.eu .